

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA  
DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO  
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN  
TENURE TRACK (RTT)**

**Approvato** con delibera del Consiglio di  
Amministrazione n. 30/24/CDA del 21 marzo 2024

**Emanato** con D.R. n. 50/24 del 2 aprile 2024

**In vigore dal** 2 aprile 2024

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ART 24 DELLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240 COME MODIFICATO DALL'ART.14 COMMA 6-DECIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, n. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.**

## **Indice**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Fonti di finanziamento

### **TITOLO II – MODALITA' DI SELEZIONE**

Art. 3 – Attivazione della procedura

Art. 4 – Procedura selettiva

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione

Art. 6 – Commissione giudicatrice

Art. 7 – Svolgimento della procedura

Art. 8 – Valutazione preliminare dei titoli e del curriculum

Art. 9 – Valutazione preliminare della produzione scientifica

Art. 10 – Modalità di attribuzione dei punteggi

Art. 11 – Termini del procedimento

Art. 12 – Chiamata del candidato

### **TITOLO III - REGIME GIURIDICO**

Art. 13 – Stipula del contratto

Art. 14 – Durata del contratto, impegno annuo complessivo e compiti dei ricercatori a tempo determinato TT

Art. 15 – Durata del contratto e incompatibilità

Art. 16 – Trattamento economico

Art. 17 – Valutazione delle attività

Art. 18 – Risoluzione del rapporto

Art. 19 – Proprietà intellettuale

Art. 20 – Valutazione ai fini della chiamata a professore associato

**TITOLO IV– DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO**

Art. 21 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 – Norme di rinvio

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della l. 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati nella Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità con cui l'Università Europea di Roma (di seguito "Università"), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 – *decies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui al comma 1, (di seguito "Ricercatori TT" o "RTT") avviene mediante procedure pubbliche di selezione.

#### Art. 2

##### Fonti di finanziamento

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Università e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse, determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili con contratti ricadenti nella tipologia di cui all'art. 1.
2. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi per la stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
3. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, fino al 31 dicembre 2026 ovvero fino al termine previsto dall'articolo 14, comma 6-septiesdecies del Decreto Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse

destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a 1 anno titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022 (di seguito "assegnisti di ricerca").

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 240/2010, il reclutamento dei ricercatori TT può avvenire anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, previa stipula di apposite convenzioni/accordi che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento di ricercatori, il cui importo di finanziamento deve assicurare la copertura non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore associato), con un incremento di almeno il 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere adeguata fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione e comunque prima del bando di selezione; le successive rate avranno cadenza annuale.

## **TITOLO II**

### **Modalità di selezione**

#### **Art. 3**

##### **Attivazione della procedura**

1. I Dipartimenti, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Università e con eventuali finanziamenti ottenuti, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca e di servizio agli studenti, tenuto conto dei vincoli di legge, propongono richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:

- a) la tipologia e la durata contrattuale;
  - b) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c) le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere e il relativo impegno orario annuo richiesto, pari complessivamente a 1.500 ore per il tempo pieno e 750 per il tempo definito;
  - d) la descrizione dell'impegno didattico richiesto;
  - e) l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
  - f) la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento;
  - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
  - h) l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio.
3. Il Senato Accademico, eventualmente avvalendosi di una commissione istruttoria, valutate le proposte pervenute dai Dipartimenti e verificata la congruenza delle richieste presentate con la programmazione triennale e con le esigenze didattiche e di ricerca dell'Università, esprime il proprio parere, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere espresso dal Senato Accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Università, nell'ambito delle risorse disponibili, delibera i posti da ricercatore TT da attivare e l'avvio delle procedure di selezione.

#### **Art. 4**

##### **Procedura selettiva**

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'avviso della procedura attivata è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione sul sito web dell'Università, nonché su quelli del MUR e dell'Unione Europea. Il bando può essere pubblicato anche su

riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

2. Oltre che a seguito di procedure espletate dall'Università con le modalità previste dal presente Regolamento, la stipula del contratto per ricercatore a tempo determinato può avvenire per effetto di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In quest'ultimo caso la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. La stipula del contratto per ricercatore a tempo determinato può inoltre avvenire per chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.
4. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore il bando di indizione della procedura.
5. Nel bando sono indicati:
  - a) il numero dei posti;
  - b) il Dipartimento di afferenza;
  - c) il gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - d) la tipologia del contratto e la relativa durata<sup>1</sup>, nonché la specificazione se si tratta di procedura aperta o soggetta a una delle riserve di partecipazione di cui a commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente Regolamento;
  - e) il regime di impegno richiesto al ricercatore (tempo pieno o definito);
  - f) le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere eventualmente anche con riferimento all'attività assistenziale;
  - g) i diritti e i doveri del ricercatore;
  - h) il trattamento economico e previdenziale;

---

<sup>1</sup> *Contratti triennali non rinnovabili*, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005, relativamente alle procedure attivate per ricercatori RTDB; oppure *contratti di durata complessiva di sei anni non rinnovabili* relativamente alle procedure selettive attivate per ricercatori RTT.

- i) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
  - j) le modalità di presentazione anche in forma telematica delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni;
  - k) le modalità di svolgimento della procedura;
  - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni;
  - m) l'eventuale indicazione della lingua straniera in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera e del relativo livello di conoscenza, nonché le modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
  - n) nel caso di svolgimento di attività assistenziali in ambito convenzionale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste, della struttura sanitaria e dell'unità operativa dove l'attività verrà svolta in base agli impegni assunti con la struttura sanitaria interessata.
6. La durata minima di pubblicazione del bando è pari a 30 giorni. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie Speciale.
7. L'Università garantisce le pari opportunità di accesso e di trattamento sul lavoro tra uomini e donne.

## **Art. 5**

### **Requisiti per la partecipazione**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. I titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
3. Non sono ammessi a partecipare coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
4. Non possono partecipare al procedimento coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.



5. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti dell'eventuale società o ente che finanzia il posto.
6. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura.
7. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti richiesti, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore.
8. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

#### **Art. 6**

##### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta effettuata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, sulla base di una rosa di nominativi indicata dal Corso di Studio interessato.
2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno due di prima fascia, dotati di elevata qualificazione scientifica e inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati dal Dipartimento interessato. In mancanza i tre commissari sono individuati tra gli appartenenti ad altri gruppi scientifico disciplinari/settori concorsuali del relativo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico-disciplinari in questione. In ogni caso almeno uno dei componenti della Commissione dovrà appartenere al settore concorsuale oggetto del bando.
3. La Commissione è composta, ove possibile, da un professore di ruolo dell'Università e da due professori esterni.
4. Possono fare parte della Commissione anche professori di atenei stranieri appartenenti ad un ruolo equivalente e in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dal Consiglio di Dipartimento proponente sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dal

Consiglio di Dipartimento proponente.

5. La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.
6. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dipartimento designa il componente interno, se presente, e, su indicazione del Corso di Studio interessato, individua una rosa di professori esterni all'Università, almeno doppia/tripla rispetto ai componenti effettivi da nominare, nel rispetto, ove possibile, del principio della parità di genere. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. Nell'ambito della lista, il Rettore designa i componenti effettivi e due componenti supplenti.
7. Non possono fare parte della Commissione:
  - a) i professori che nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010;
  - b) i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale;
  - c) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati;
  - d) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - e) i professori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
  - f) i professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
  - g) i professori che siano già stati nominati, nello stesso anno civile, in 2 Commissioni locali dell'Università, relative a procedure selettive di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010. Non concorrono al computo le

nomine relative a procedure selettive andate deserte a causa dell'assenza di candidati valutabili e quelle che sono state oggetto di rinuncia o dimissioni.

8. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web dell'Università.
9. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 10 giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente a tale termine, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine per l'eventuale ricusazione decorre dal momento in cui la causa è insorta. Dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.
10. La Commissione, nella prima seduta, individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.
11. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
12. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce per i membri obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.
13. I professori appartenenti all'Università che siano componenti della Commissione non possono fruire di rimborsi spese e compensi. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni dell'Università.
14. Per il funzionamento della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Università. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con gli altri membri della Commissione e con i candidati.
15. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di videoconferenza che garantiscano il lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione. Le modalità di svolgimento delle riunioni dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
16. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento

delle competenze linguistiche potranno essere svolte in forma telematica, con le modalità previste dal bando, purché sia assicurata la pubblicità della discussione. A tal fine tutti i candidati sono invitati all'evento attraverso l'invio del link della riunione. Deve essere altresì permesso il collegamento all'evento a qualunque terzo che richieda di assistere alla prova. Ove si utilizzino modalità telematiche, deve in ogni caso essere garantita la riconoscibilità dei Commissari, la contemporaneità e l'adeguatezza dello svolgimento del colloquio. Quanto ai candidati, deve essere assicurata la loro identificazione certa. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei Commissari alla documentazione concorsuale. La modalità di svolgimento dei colloqui stabilita dalla Commissione deve essere la medesima per tutti i candidati.

17. Nel caso di riunioni attraverso strumenti telematici di videoconferenza è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento delle stesse.
18. Al termine di ogni riunione, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dai Commissari, nelle forme previste dalla modalità di riunione. Nel caso di riunione in forma telematica, il verbale è sottoscritto dal Commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri Commissari provvederanno a stilare e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Tutta la documentazione della singola riunione va inviata all'Ufficio concorsi, all'indirizzo di posta elettronica concorsi@unier.postecert.it.
19. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore, il quale provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei componenti supplenti. In caso di sostituzione di uno o più Commissari durante lo svolgimento della procedura selettiva, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.
20. Nel caso di rinuncia o di dimissioni di tutti i componenti della Commissione, il Rettore provvede alla nomina di una nuova Commissione.

## **Art. 7**

### **Svolgimento della procedura**

1. La Commissione, durante la prima riunione, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, predetermina i criteri per: *a)* la valutazione dei titoli e del curriculum; *b)* la valutazione della produzione scientifica; *c)* la valutazione delle attività assistenziali in

- ambito sanitario, ove previste; *d*) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando.
2. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicati, per almeno 7 giorni, sul sito web dell'Università.
  3. Dopo la pubblicazione dei criteri, la Commissione prende visione delle domande ammesse. Ciascun Commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto d'interessi rispetto ai candidati e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.445/2000.
  4. Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la Commissione procede alla valutazione preliminare comparativa dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico: *a*) sui titoli e sul curriculum; *b*) sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, ove presentata; nonché *c*) sulle attività assistenziali in ambito sanitario, per le procedure in ambito sanitario.
  5. Nel caso in cui nel bando sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca la Commissione, nella valutazione comparativa dei candidati, tiene altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando.
  6. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 e richiamati negli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
  7. A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
  8. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta all'accertamento dell'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera, se prevista nel bando.
  9. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o a distanza), nonché la sede, la data e l'orario della discussione e dell'eventuale prova orale volta ad accertare le competenze linguistiche dei candidati sono pubblicati sul sito web dell'Università almeno 20 giorni prima della discussione.
  10. La Commissione procede con i candidati alla discussione dei titoli e della produzione

scientifico. Tale discussione non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.

11. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettua l'eventuale prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando in relazione al livello ivi richiesto.
12. Esaurita la discussione, la Commissione attribuisce per tutti i candidati che vi sono stati ammessi un punteggio analitico ai titoli e alle attività assistenziali ove rilevanti, nonché alla produzione scientifica ed esprime il giudizio sulla prova orale relativa alle competenze linguistiche dei candidati richieste dal bando. La Commissione può attribuire fino ad un massimo di 50 punti ai titoli e alle attività assistenziali ove rilevanti e fino a un massimo complessivo di ulteriori 50 punti alle pubblicazioni presentate. Il giudizio sulla prova orale di conoscenza della lingua straniera è espresso nei seguenti termini: conoscenza insufficiente/sufficiente/discreta/buona/ottima.
13. All'esito dei lavori, la Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formula un giudizio complessivo per ciascun candidato, redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella prima riunione, una graduatoria di merito, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica, e individua il vincitore o gli eventuali vincitori in numero pari ai posti per i quali è stata bandita la procedura ovvero dichiarando l'assenza di vincitori. In caso di parità di punteggio, la preferenza è accordata sulla base della minore età anagrafica nonché sulla scorta di ulteriori criteri individuati dalla normativa vigente. La procedura si conclude senza alcun vincitore nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga un punteggio complessivo minimo per titoli e pubblicazioni di 70/100.
14. La graduatoria redatta dalla Commissione può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro 6 mesi dalla conclusione della procedura selettiva e tassativamente nei seguenti casi:
  - a) rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
  - b) impossibilità di perfezionamento della chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda;
  - c) mancata presa di servizio del candidato chiamato a ricoprire il posto;
  - d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.
15. Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, il Dipartimento che ha richiesto

l'attivazione della procedura può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito utilizzando esclusivamente l'ordine della graduatoria medesima.

## **Art. 8**

### **Valutazione preliminare dei titoli e del curriculum**

1. La Commissione effettua una motivata valutazione secondo i criteri e parametri per la valutazione in conformità al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli presentati dai candidati, debitamente documentati:
  - a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
  - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
  - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
  - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
  - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
  - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
  - g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
  - h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto.
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
3. Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario documentate nel curriculum si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato

con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando.

## **Art. 9**

### **Valutazione preliminare della produzione scientifica**

1. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano prive di un codice internazionale ISSN o ISBN. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:



- a) numero totale delle citazioni;
  - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
  - c) “impact factor” totale;
  - d) “impact factor” medio per pubblicazione;
  - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
5. La Commissione, nella riunione preliminare, e in ogni caso prima dell’accesso ai nominativi dei candidati, decide a quali banche dati fare riferimento per la valutazione dei suddetti indicatori.

#### **Art. 10**

##### **Modalità di attribuzione dei punteggi**

1. Il punteggio dei titoli e della produzione scientifica è espresso in centesimi sulla base dei seguenti criteri finalizzati alla valutazione:
  - a) titoli, fino a un massimo punti 50;
  - b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di punti 50.

#### **Art. 11**

##### **Termini del procedimento**

1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Nel suddetto termine non è computato il mese di agosto.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 3 mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o per l’eventuale proroga senza che la Commissione abbia concluso i lavori, il Rettore può: *a)* sciogliere la Commissione con proprio decreto e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione; ovvero *b)* procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo attingendo alla lista dei supplenti e stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, la relazione

riassuntiva sui lavori svolti e tutti gli allegati, sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori all'Ufficio concorsi dell'Università per la verifica e l'approvazione, che avviene entro 30 giorni con decreto del Rettore. Nel caso in cui, anche su segnalazione del Responsabile del procedimento, siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario, dispone l'annullamento degli atti della procedura.

5. Il decreto del Rettore di approvazione degli atti, la relazione finale, i giudizi collegiali sui candidati e la graduatoria finale sono pubblicati sul sito web dell'Università. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dal giorno della stessa decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.
6. In presenza di particolari e motivate esigenze, derivanti da specifici programmi di finanziamento europei/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivate, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedurali più celeri per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, il Rettore può disporre nel bando l'adozione di termini inferiori e/o modalità procedurali semplificate o specifiche nel rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme inderogabili di legge e dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità.

## **Art. 12**

### **Chiamata del candidato**

1. Il decreto del Rettore di approvazione degli atti unitamente alla graduatoria finale è trasmesso al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata.
2. Il Consiglio di Dipartimento interessato, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, delibera la chiamata del candidato che risulta primo in graduatoria con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento interessato può decidere di non procedere alla chiamata motivando opportunamente la decisione con la specificazione dei motivi di difformità del profilo professionale del candidato vincitore rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche indicate nel bando.

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. La procedura selettiva si conclude con l'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione e l'autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro.
6. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, l'interessato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro in forma scritta, che dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura selettiva, da individuarsi nella delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e del rispetto della normativa per il reclutamento presso le Università.
7. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 13 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento interessato può formulare, con le modalità previste al comma 2, una nuova chiamata, che deve perfezionarsi entro sei mesi dalla conclusione della procedura selettiva.

### **TITOLO III**

#### **Regime giuridico**

#### **Art. 13**

#### **Stipula del contratto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto di diritto privato, redatto in forma scritta e sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore, deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
  - a. la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
  - b. il regime di impegno di tempo pieno o tempo definito;
  - c. la natura delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento;
  - d. il trattamento economico complessivo;
  - e. il trattamento previdenziale e assicurativo;
  - f. il Dipartimento di afferenza;
  - g. il gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale e il settore scientifico-

- disciplinare di riferimento;
- h. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
  - i. l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
  - j. l'indicazione del periodo di prova della durata di tre mesi effettivi di servizio;
  - k. le cause di risoluzione del contratto.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Università sarà motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
  4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il ricercatore a tempo determinato si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
  5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il ricercatore a tempo determinato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.
  6. Il contratto prevede con apposita clausola che, in caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il mancato rifinanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.
  7. Il contratto è soggetto a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi di infortunio e alla responsabilità civile.
  8. Il contratto di lavoro decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.
  9. In materia di congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.

#### **Art. 14**

#### **Durata del contratto, impegno annuo complessivo e compiti dei ricercatori a tempo determinato TT**

1. Il contratto per ricercatore a tempo determinato TT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile.
2. Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
3. I ricercatori a tempo determinato TT assunti con regime di tempo pieno possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
4. I ricercatori a tempo determinato TT assunti con regime di tempo definito non possono nel corso del loro contratto modificare tale opzione.
5. Su richiesta del ricercatori a tempo determinato TT, il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato da tempo pieno a tempo definito prima della sottoscrizione del contratto di assunzione, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. I ricercatori a tempo determinato TT svolgono attività di ricerca scientifica nel settore e negli ambiti di ricerca su cui è stata attivata la procedura di reclutamento, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
7. Il ricercatore a tempo determinato TT prende servizio e svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento che ne ha proposto il reclutamento.
8. L'affidamento al ricercatore a tempo determinato TT di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene stabilito dal Dipartimento che ha attivato la procedura di reclutamento. L'affidamento di tali attività conferite al ricercatore rientra nei compiti istituzionali del medesimo.

9. Il ricercatore a tempo determinato TT, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, è componente effettivo del Consiglio del Dipartimento a cui afferisce e in tale veste esercita i medesimi diritti di votazione del ricercatore universitario a tempo indeterminato, ad esclusione delle decisioni relative all'istituzione di posti da ricercatore a tempo determinato.
10. Il ricercatore a tempo determinato può accedere ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale sia a livello locale; può altresì partecipare ai programmi ed ai progetti di ricerca realizzati dal Dipartimento presso cui presta servizio.
11. Il contratto da ricercatore a tempo determinato TT non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli ma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 15**

##### **Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

1. Ai Ricercatori TT si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della l. n. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. Il contratto di ricercatore a tempo determinato TT non è cumulabile:
  - a) con altri contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato presso soggetti pubblici o privati, comunque denominati;
  - b) con la fruizione di borse di dottorato di ricerca o di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;
  - c) con gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010;
  - d) con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca.

Sono fatte salve le borse di studio nel caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Il contratto di ricercatore a tempo determinato TT è compatibile:
  - a) con l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca, purché il ricercatore sia iscritto senza borsa di dottorato di ricerca o rinunci alla stessa;
  - b) con l'iscrizione a scuole di specializzazione ad accesso non medico purché il ricercatore non percepisca borse di studio per la frequenza delle scuole stesse.
4. Ai ricercatori a tempo determinato TT con regime di tempo pieno è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge.

5. Ai ricercatori a tempo determinato TT con regime di impegno a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Università e nel rispetto della normativa vigente.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

### **Art. 16**

#### **Trattamento economico**

1. Per i destinatari dei contratti di cui al presente Regolamento il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato a tempo pieno eventualmente elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30%.
2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/22, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
3. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/22, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
4. Nel caso di convenzionamento con il SSN, ai titolari di contratti di cui al presente Regolamento spetta, inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.
5. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
6. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

#### **Art. 17**

##### **Valutazione delle attività**

1. L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta annualmente a verifica. In caso di esito negativo, adeguatamente motivato, della valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione delibera se applicare la disciplina del recesso per giusta causa.

#### **Art. 18**

##### **Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
2. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Università può inoltre recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.
3. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione annuale sull'attività di ricerca e di didattica svolta dal ricercatore a tempo determinato TT.
4. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

#### **Art. 19**

##### **Proprietà intellettuale**

5. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento, nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

#### **Art. 20**

##### **Valutazione ai fini della chiamata a professore associato**

1. Nei limiti delle risorse disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno ovvero nei



successivi anni di titolarità del contratto e non oltre i 120 giorni precedenti la scadenza del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge n. 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale.

2. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Università.
3. Il soggetto, in possesso dei requisiti, che intende essere valutato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, deve presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda l'interessato deve allegare una relazione sull'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto nonché sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
4. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
5. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, una Commissione composta da tre membri, interni e/o esterni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo.
6. Non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo:
  - a) i professori che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
  - b) i professori che sono stati componenti della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore a tempo determinato è stato chiamato;
  - c) i professori che nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010;
  - d) i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale;
  - e) i professori che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come

regolato dall'Art. 1 della legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati;

- f)* i professori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - g)* i professori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
  - h)* i professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
  - i)* i professori che siano già stati nominati, nello stesso anno civile, in 2 Commissioni locali dell'Università, relative a procedure selettive di professori e/o di ricercatori a tempo determinato. Il numero è eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i gruppi scientifico-disciplinari di ridotta consistenza numerica. Non concorrono al computo le nomine relative a procedure selettive andate deserte a causa dell'assenza di candidati valutabili e quelle che sono state oggetto di rinuncia o dimissioni.
7. La Commissione giudicatrice è costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e del Codice Etico dell'Università. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti del candidato. Nelle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse rese dai Commissari devono essere esplicitati gli eventuali rapporti intercorsi o in essere fra componenti e candidato.
  8. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web dell'Università.
  9. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 5 giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte del candidato con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 9, del presente Regolamento.
  10. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del provvedimento di nomina.
  11. La valutazione del candidato riguarda l'attività di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del

contratto nonché l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. È altresì oggetto di valutazione l'attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel periodo precedente l'attivazione del contratto.

12. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, del D.M. n. 344/2011 e del presente regolamento, ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il ricercatore viene valutato avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero degli insegnamenti/moduli svolti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, degli insegnamenti/moduli svolti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa l'assistenza alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

13. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica vengono prese in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Viene valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

14. La valutazione viene svolta, altresì, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

15. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del D.M. n. 344/2011, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente

correlate;

- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
  - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale l'Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
    - numero totale delle citazioni;
    - numero medio di citazioni per pubblicazione;
    - “impact factor” totale;
    - “impact factor” medio per pubblicazione;
    - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
16. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, può essere previsto che sia oggetto di specifica considerazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, ci si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
17. La valutazione del candidato prevede altresì obbligatoriamente una prova didattica (lezione) nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale di riferimento. nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova avrà una durata di 45 minuti. La Commissione comunica al candidato la data di svolgimento della prova, i contenuti e le relative modalità di svolgimento con almeno 7 giorni di anticipo. La prova si può svolgere anche in modalità telematica, garantendone in ogni caso la pubblicità.
18. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.
19. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore.
20. In caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento propone, entro 30 giorni, al Consiglio di Amministrazione la chiamata nei ruoli dei professori associati del titolare del

contratto. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto.

21. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della programmazione di all'art. 18 comma 2 della L.240/2010 che assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali, transitorie e di rinvio**

#### **Art. 21**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 13.1 lett. p) (iii) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.
2. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico-disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.
4. Il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 di cui al D.R. n. 221/ 20 del 26/11/2020 continua ad applicarsi alle procedure di reclutamento di RTDA e RTDB bandite prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/22 (30 giugno 2022) e alle procedure di RTDA bandite nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge n. 79/22 in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27 e alle procedure RTDB bandite entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 79/22.
5. Le disposizioni del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Università Europea di Roma, in attuazione della legge n. 240/2010, continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell'inquadramento a professore associato.
6. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato Accademico, ed entrano

in vigore, una volta che siano state approvate, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.

7. Le pubblicazioni sul sito web dell'Università effettuate ai sensi del presente Regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

## **Art. 22**

### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.